

del 7 dicembre 2024



Nuovi coefficienti di trasformazione. pensioni più basse per il 2025-2026

Con DM 20 novembre 2024, sono stati resi noti i nuovi coefficienti di trasformazione del Montante Contributivo, dal 01.01.2025 fino al 31.12.2026.-

Per effetto della riforma Fornero del 2011, a partire dal 2021 i cosiddetti coefficienti di trasformazione, utilizzati per il calcolo contributivo della pensione, vengono aggiornati ogni due anni, tenendo conto degli adeguamenti alla speranza di vita. Detti coefficienti sono stati rivisti più volte (2013, 2016, 2019, 2021 e 2023) e in tutti i casi c'è stato un peggioramento visto il rialzo delle aspettative di vita. L'unica eccezione è stata rappresentata dall'ultimo biennio (2023-2024), dove sui coefficienti di trasformazione è stato registrato "l'effetto Covid". Con un lieve rialzo nei coefficienti.

Tabella dei coefficienti di trasformazione per il biennio 2025-2026

| Coefficienti di trasformazione in vigore dal 01.01.2025 | | |
|--|-----------------|---------------|
| Età | Divisori | Valori |
| 57 | 23,789 | 4,204% |
| 58 | 23,213 | 4,308% |
| 59 | 22,631 | 4,419% |
| 60 | 22,044 | 4,536% |
| 61 | 21,453 | 4,661% |
| 62 | 20,857 | 4,795% |
| 63 | 20,258 | 4,936% |
| 64 | 19,656 | 5,088% |
| 65 | 19,049 | 5,250% |
| 66 | 18,441 | 5,423% |
| 67 | 17,831 | 5,608% |
| 68 | 17,218 | 5,808% |
| 69 | 16,600 | 6,024% |
| 70 | 15,980 | 6,258% |
| 71 | 15,360 | 6,510% |
| Tasso di sconto = 1,5% | | |

Confronto tra 2024 e 2025, considerando un montante contributivo di € 415.109,17

| Età | Coefficiente 2023-2024 | Importo pensione 2023-2024 | Coefficiente 2025 | Importo pensione 2025 | Differenza ANNUA LORDA |
|-----|------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 57 | 4,270% | € 16.948,62 | 4,204% | € 16.686,65 | € -261,97 |
| 58 | 4,378% | € 17.377,29 | 4,308% | € 17.099,45 | € -277,84 |
| 59 | 4,493% | € 17.833,75 | 4,419% | € 17.540,03 | € -293,72 |
| 60 | 4,615% | € 18.317,99 | 4,536% | € 18.004,43 | € -313,56 |
| 61 | 4,744% | € 18.830,03 | 4,661% | € 18.500,58 | € -329,45 |
| 62 | 4,882% | € 19.377,79 | 4,795% | € 19.032,46 | € -345,33 |
| 63 | 5,028% | € 19.957,28 | 4,936% | € 19.592,12 | € -365,16 |
| 64 | 5,184% | € 20.576,48 | 5,088% | € 20.195,45 | € -381,03 |
| 65 | 5,352% | € 21.243,31 | 5,250% | € 20.838,46 | € -404,85 |

Analizziamo il caso di un collega che consegue la pensione a 58 anni. Egli otterrà infatti, per la quota di pensione contributiva (cd quota C) un importo pari a circa 17.377,29 euro lorde annue.

Con la seguente formula $(415.109,17, \times 4,378\%) / 13 \times 12 = 17.377,29$ euro lorde annue

Lo stesso collega consegue il diritto a pensione a 58 anni dopo il 01.01.2025 e otterrà per effetto della revisione periodica dei coefficienti di trasformazione, per la quota di pensione contributiva (cd quota C), un importo pari a circa 17.099,45 euro lorde annue, con la seguente formula $(415.109,17 \times 4,308\%) / 13 \times 12 = 17.099,45$ euro lorde annue, con una differenza negativa annua lorda di 277,84 euro e di 23,15 euro mensili lordi.

Analizziamo, lo stesso collega che consegue la pensione a 60 anni dopo il 01.01.2025 con l'incremento del montante contributivo, con la stessa dinamica salariale di 14.000 euro annui di contributi, cioè con 2 anni di servizio in più, montante individuale complessivo di 443.109,17 euro per la quota di pensione contributiva (cd quota C) + il beneficio di cui all'art 3 comma 7 del D.Lvo 165/1997 per un importo pari a circa 14.000 euro $\times 5 = 70.000$ euro.

Montante contributivo 443,109,17 euro + moltiplicatore 70.000 euro = 513.109,17 euro di montante individuale con la seguente formula $(513.109,17 \times 4,536\%) / 13 \times 12 = 21.484,28$ euro lordi annui

Quindi importo di pensione a 58 anni prima del 01.01.2025 = euro 17.377,29;

Importo di pensione a 60 anni dopo 01.01.2025 = euro 21.484,28 con una differenza annua lorda di 4.416,99 euro, e di 345,58 euro mensili lordi

Nelle analisi riportate, mancano gli aumenti salariali dei contratti, e dei coefficienti di rivalutazione dei contributi.

Alla luce di quanto su esposto il personale del comparto sicurezza e difesa, per prendere una pensione dignitosa, deve andare in quiescenza al raggiungimento del limite anagrafico ordinamentale, per il beneficio di cui all'art 3 comma 7 del D.L. vo 165/1997.

Nell' esempio di cui sopra il beneficio in parola (moltiplicatore) è di 70.000 euro.

Quindi $(70.000 \times 4,536\%) = 2.930,75$ euro lordi annui, e di 244,95 mensili lordi.

Si nota come l'importo pensionistico aumenti con l'incremento dell'età anagrafica e con l'incremento del montante contributivo.

| Serie Storica dei Coefficienti di Trasformazione | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| Età | L. 335/95 | L. 247/2007 | D.M. 05/2012 | D.M. 22/06/2015 | D.M. 15/05/2018 | D.M. 01/06/2020 | D.M. 01/12/2022 | DM 20/11/2024 dal 01.01.2025 |
| | Dal 01/01/1996 | Dal 01/01/2010 | Dal 01/01/2013 | Dal 01/01/2016 | Dal 01/01/2019 | Dal 01/01/2021 | Dal 01/01/2023 | |
| 57 | 4,720% | 4,419% | 4,304% | 4,246% | 4,200% | 4,186% | 4,270% | 4,204% |
| 58 | 4,860% | 4,538% | 4,416% | 4,354% | 4,304% | 4,289% | 4,378% | 4,308% |
| 59 | 5,006% | 4,664% | 4,535% | 4,468% | 4,414% | 4,399% | 4,493% | 4,419% |
| 60 | 5,136% | 4,798% | 4,661% | 4,589% | 4,532% | 4,515% | 4,615% | 4,536% |
| 61 | 5,334% | 4,940% | 4,796% | 4,719% | 4,657% | 4,639% | 4,744% | 4,661% |
| 62 | 5,514% | 5,093% | 4,940% | 4,856% | 4,790% | 4,770% | 4,882% | 4,795% |
| 63 | 5,706% | 5,257% | 5,094% | 5,002% | 4,932% | 4,910% | 5,028% | 4,936% |
| 64 | 5,911% | 5,432% | 5,259% | 5,159% | 5,083% | 5,060% | 5,184% | 5,088% |
| 65 | 6,136% | 5,620% | 5,435% | 5,326% | 5,245% | 5,220% | 5,352% | 5,250% |
| 66 | - | - | 5,624% | 5,506% | 5,419% | 5,391% | 5,531% | 5,423% |
| 67 | - | - | 5,826% | 5,700% | 5,604% | 5,575% | 5,723% | 5,608% |
| 68 | - | - | 6,046% | 5,910% | 5,804% | 5,772% | 5,931% | 5,808% |
| 69 | - | - | 6,283% | 6,135% | 6,021% | 5,985% | 6,154% | 6,024% |
| 70 | - | - | 6,541% | 6,378% | 6,257% | 6,215% | 6,395% | 6,258% |
| 71 | - | - | - | - | 6,513% | 6,466% | 6,655% | 6,510% |

Il diritto al congedo straordinario biennale del Caregiver “more uxorio” prima della sua inclusione nel novero dei soggetti beneficiari

Il giudice delle leggi potrebbe pronunciarsi, ove ritenesse la questione ammissibile, sulla legittimità Costituzionale di una norma attualmente neppure vigente.

La Corte di Cassazione sezione lavoro con ordinanza interlocutoria n. 20265-2023, resa nell'udienza dell'11 giugno 2024, su ricorso proposto dall'I.N.P.S., ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente alla modifica normativa introdotta con l'art. 2, comma 1, lett. n) del decreto legislativo 30 giugno 2022.

La decisione è stata pronunciata, in via incidentale, nell'ambito di un giudizio in cui si controverte dell'ambito di applicazione dell'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001, ante novella introdotta nel 2022 e, precisamente, dell'inclusione, in via interpretativa, nel novero dei soggetti beneficiari del congedo ivi previsto, del convivente more uxorio del familiare con disabilità grave, in relazione a istanza formulata prima della modifica normativa introdotta con l'art. 2, comma 1, lett. n) del decreto legislativo 30 giugno 2022.

La rimessione della questione di legittimità è motivata alla luce del fatto che il legislatore, con l'art. 2, comma 1, lett. n) d.lgs. n. 105 del 2022, benché non applicabile *ratione temporis* al caso oggetto di causa, ha incluso il convivente di fatto del soggetto in condizioni di disabilità grave nella pletera dei beneficiari del congedo straordinario per assistenza, equiparando il convivente al coniuge convivente e alla parte di un'unione Civile.

In buona sostanza viene rimesso alla Corte Costituzionale il giudizio sulla legittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, ma nel testo anteriore alla novella e nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del congedo straordinario finalizzato all'assistenza del familiare con disabilità grave, per violazione degli articoli agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

La motivazione della rimessione al giudice delle leggi poggia sul fatto che il mutato quadro normativo *“non apra l'adito ad un'interpretazione evolutiva della disposizione anteriforma sì da ritenerla comprensiva dell'equiparazione del convivente di fatto al coniuge del disabile in condizione di gravità, estendendo il numero chiuso dei beneficiari di un trattamento a carico della collettività, fin da epoca antecedente alla sopravvenuta modifica del quadro normativo per effetto del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ovvero per il tramite di un'interpretazione costituzionalmente orientata”*.

Pertanto, a giudizio della Cassazione, l'inapplicabilità, *ratione temporis*, della riforma alla vicenda oggetto di causa comprimerebbe in modo irragionevole (art. 3 Cost.) il diritto alla salute psicofisica (art. 32 Cost.) del disabile grave - inteso come diritto inviolabile dell'uomo ex art. 2 Cost. - limitandone l'assistenza all'interno della propria comunità di vita in funzione di un dato normativo integrato «dal mero rapporto di coniugio» (art. 29 Cost.).

Ciò, anche sulla base del fatto che la famiglia è considerata, dalla normativa e giurisprudenza europea, sia nella sua versione tradizionale, composta da due membri uniti in matrimonio, sia nella versione moderna costituita da coppie non unite in matrimonio e semplicemente conviventi, siano esse di sesso diverso o dello stesso sesso e la convivenza qualifica il rapporto che lega i famigliari di fatto, ragion per cui non si esige una disciplina dei differenti modelli familiari identica a quella del matrimonio ma una disciplina non discriminatoria (art. 14 della CEDU) che salvaguardi e rispetti le scelte familiari della persona.

Peraltro, affermano gli Ermellini, prendendo le mosse dai principi generali che vengono in rilievo nelle materie della famiglia, del lavoro e della protezione dei soggetti fragili, sia la Corte EDU sia la Corte costituzionale, pur riconoscendo la discrezionalità del legislatore nel prevedere diverse soglie di tutela dei vincoli discendenti dal matrimonio e dalla convivenza di fatto in relazione alla necessità di proteggere i contro interessi in gioco, hanno tuttavia stigmatizzato che nessuna situazione espressiva della scelta di un differente modello familiare può restare priva di tutela.

La cura, l'accudimento, la protezione del disabile e il soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione conformato alle delicate modalità del vivere correlate alla disabilità, costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del disabile, nella sua accezione più ampia di salute psicofisica e sulla condizione giuridica della persona con disabilità confluisce un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale (Corte cost. n. 42 del 2024);

Anche la convivenza di fatto, conclude la Cassazione, è in concreto capace di corrispondere alle esigenze di realizzazione dei fondamentali bisogni di cura e protezione della persona disabile grave al pari del rapporto coniugale.

Bonus mamme 2025 per lavoratrici dipendenti e autonome

La Manovra 2025 dovrebbe prevedere una nuova decontribuzione per le lavoratrici madri di almeno due figli, dipendenti e autonome, con reddito fino a 40mila euro. Si tratta di un nuovo bonus mamme per le lavoratrici sia dipendenti che autonome sotto forma di uno sconto contributivo, la cui misura verrà definita da un decreto ministeriale attuativo, destinato a donne con reddito fino a 40mila euro annui.

Si tratta di una nuova agevolazione, peraltro strutturale, e non della proroga della decontribuzione al 100% per le dipendenti con almeno tre figli, partita lo scorso anno e applicabile fino al 2026.

Anche per questo motivo, le lavoratrici con almeno tre figli che stanno utilizzando la decontribuzione dello scorso anno non potranno utilizzare il nuovo beneficio nel 2025 e 2026 ancora coperti dalla precedente agevolazione.

Il nuovo bonus mamme, dal 2025 spetta alle lavoratrici con almeno due figli, fino al compimento del decimo anno di età di quello più piccolo. A partire dal 2027, verrà riconosciuto fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo alle madri di almeno tre figli.

C'è poi un requisito di reddito, pari a 40mila euro. Sono ricomprese nel beneficio le dipendenti con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e le autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione.

La norma presente nel testo della legge di bilancio 2025 in corso di approvazione non contiene però ulteriori dettagli, nemmeno sulla quantificazione dello sconto contributivo. Tutte le procedure per l'attribuzione del beneficio sono demandate a un decreto del Ministero del Lavoro, previsto entro fine gennaio. La decontribuzione riguarda la quota di ritenute a carico del lavoratore e non ha impatto sui versamenti previdenziali.

Importo dell'IRPEF sulla tredicesima mensilità

Un nostro iscritto, avendo notato una maggiore trattenuta fiscale sulla tredicesima mensilità chiede se vi sia una differenza impositiva e in questo caso quale sia la ragione dal punto di vista fiscale.

La tassazione applicata alla tredicesima mensilità è la stessa di quella applicata sul rateo ordinario ma depurata dalle detrazioni regolamentate dall'articolo 13, comma 3, del Testo unico imposte sui redditi.

Anche sulla pensione, la tredicesima mensilità viene tassata, ai fini IRPEF, come tutte le altre ma l'importo finale è leggermente inferiore dell'assegno per via dell'assenza di detrazioni. Ciò comporta un prelievo fiscale più alto rispetto a quello che grava sulle altre mensilità.

Sulla tredicesima, ai dipendenti così come ai pensionati, l'IRPEF è dovuta in base allo scaglione di reddito così come anche le trattenute previdenziali.

Semplificando molto, la 13esima si calcola nel seguente modo: un 12esimo dello stipendio per ogni mensilità lavorata o rateo pensione percepito nell'anno (retribuzione lorda mensile X numero di mesi lavorati) al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

Chi ha lavorato o è stato pensionato per l'intero anno senza cambiamenti, prenderà sostanzialmente una mensilità in più a titolo di tredicesima (nel senso che quest'ultima sarà pari allo stipendio o alla pensione mensile).

Se invece i mesi di lavoro o pensione sono meno di dodici, si calcola un dodicesimo per ogni mensilità e si sommano tutti i dodicesimi dei mesi lavorati.

Se la paga o lo stipendio base non sono mai cambiati nel corso dell'anno, basta calcolare un dodicesimo e moltiplicarlo per i mesi lavorati (per i dipendenti, ai fini del calcolo della tredicesima, rilevano le mensilità sulle quali ci sono almeno 15 giorni di lavoro).

Ricordiamo che, per quanto riguarda i tempi di pagamento, infine, ci sono regole specifiche per dipendenti/pensionati pubblici e privati, con casi particolari per alcuni CCNL. In genere, la tredicesima agli statali arriva entro il 15/16 di dicembre mentre nel privato si arriva a ridosso delle festività.

In linea di massima, ogni contratto collettivo stabilisce le regole sulla data entro la quale si versa la tredicesima ma, in generale, sempre prima di Natale, mentre lo stipendio di dicembre arriva come tutti gli altri a fine mese.

Per i pensionati la tredicesima viene corrisposta a dicembre con le stesse date del cedolino pensione, quindi il primo giorno bancario del mese.

Reimpiego "vecchi iscritti" in pensione e massimale contributivo

Con il messaggio **11 novembre 2024 n. 3748**, l'INPS chiarisce che ai fini dell'applicazione del massimale contributivo, nelle ipotesi di reimpiego o di prosecuzione del rapporto successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico, il lavoratore iscritto per la prima volta entro il 31 dicembre 1995 non perde lo status di "vecchio iscritto".

L'articolo 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 stabilisce che per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo si applica un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione (cd. "massimale contributivo").

In proposito era stato sollevato il dubbio sull'applicabilità del massimale contributivo ai lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cd. "vecchi iscritti") nelle ipotesi di reimpiego o di prosecuzione del rapporto successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico.

La data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria (DLgs 30 giugno 1994, n. 509 e DLgs 10 febbraio 1996, n.103), rappresenta un elemento essenziale per la verifica del corretto adempimento contributivo da parte del datore di lavoro. La norma (art. 2, co. 18, L. n. 335/1995), infatti, individua un preciso riferimento temporale (1° gennaio 1996) da considerare per la valutazione dello status di "vecchio" o "nuovo" iscritto a cui collegare gli effetti derivanti, rispettivamente, dalla disapplicazione o dall'applicazione del massimale.

Nel merito, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di "vecchio iscritto" originariamente acquisito.

Pertanto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria continua a rimanere valida ai fini dell'applicazione o disapplicazione del massimale contributivo, indipendentemente dall'eventuale fruizione di una prestazione previdenziale (nell'ipotesi, il trattamento pensionistico).

Il Ministero ha, inoltre, sottolineato che ove il soggetto dopo il pensionamento intraprenda un'attività libero-professionale che richieda l'iscrizione presso un ente privato gestore di una forma di previdenza obbligatoria, tale attività è sottoposta alla specifica disciplina ordinamentale adottata in materia dall'ente di riferimento.

Sanzioni più severe in caso di alcol, droga, velocità e uso del cellulare

Il Codice della strada, con le modifiche in ultimo approvate, prevede la sospensione immediata della patente in diversi casi e un maggiore rigore nei confronti di chi utilizza il cellulare alla guida, guida sotto l'effetto di alcol o droghe o supera i limiti di velocità. A queste misure si aggiungono nuove disposizioni per monopattini, autovelox, zone a traffico limitato (Ztl) e neopatentati.

Il relativo d.d.l. è composto da 36 articoli, con alcune norme che entrano in vigore immediatamente, mentre l'art. 35 assegna al governo il compito di completare la riforma entro un anno, con particolare attenzione alle questioni relative alla motorizzazione e alla circolazione.

Molte le novità. In caso di positività ai test per sostanze stupefacenti o psicotrope, la revoca della patente sarà automatica e la sospensione durerà tre anni, senza necessità di accertare la presenza di alterazioni psicofisiche.

Per i conducenti con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro sono previste sanzioni da 573 a 2.170 euro e la sospensione della patente da tre a sei mesi. Se il valore sale a 1,5 grammi, scattano l'arresto fino a sei mesi, sanzioni da 800 a 3.200 euro e il ritiro della patente fino a un anno. Oltre questa soglia, le pene includono l'arresto fino a un anno, sanzioni fino a 6.000 euro e la sospensione della patente fino a due anni. Per i recidivi sarà obbligatorio l'alcolock, un dispositivo che impedisce l'accensione del veicolo in caso di consumo di alcol.

Per l'uso del cellulare alla guida le sanzioni pecuniarie vanno da 250 a 1.000 euro e, per chi possiede almeno 10 punti sulla patente, scatta la sospensione automatica per una settimana. Se i punti sono meno di 10, la sospensione aumenta a 15 giorni. In caso di recidiva, la sanzione arriva fino a 1.400 euro, con sospensione della patente per tre mesi e una decurtazione tra 8 e 10 punti. Inoltre, se l'uso del cellulare causa un incidente, i tempi di sospensione della patente raddoppiano.

Sono previste sanzioni anche per chi abbandona animali sulla strada. Se tale comportamento causa un incidente mortale, si rischiano fino a sette anni di carcere. Per le violazioni nelle Ztl o nelle isole pedonali registrate nello stesso giorno, sarà applicata una sola sanzione al giorno. Nuove Ztl potranno essere create nelle aree Unesco al di fuori dei centri urbani, ma l'approvazione sarà vincolata al parere dei prefetti. Le Zone 30, invece, saranno consentite solo in presenza di specifiche condizioni.

Chi parcheggia in spazi riservati a persone con disabilità senza autorizzazione rischia sanzioni fino a 990 euro, così come chi ostacola rampe o scivoli per l'accesso alla carreggiata.

In caso di eccesso di velocità, le sanzioni arrivano a 3.300 euro. Per chi supera i limiti di oltre 10 km/h, le sanzioni vanno da 173 a 694 euro. Se l'infrazione è compresa tra 40 e 60 km/h, le sanzioni salgono da un minimo di 543 a un massimo di 2.170 euro, con sospensione della patente da uno a tre mesi. Per velocità superiori ai 60 km/h, la sanzione varia tra 845 e 3.382 euro, con sospensione fino a un anno.

Gli autovelox dovranno essere tarati e verificati regolarmente. Se più violazioni sono rilevate nello stesso tratto e nella stessa ora, sarà applicata un'unica sanzione, aumentata di un terzo.

Per i neopatentati, restano in vigore i limiti attuali: tasso alcolemico pari a zero per i primi tre anni.

Tuttavia, chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, prima di ottenere la patente e con un'età inferiore ai 21 anni, non potrà conseguire il documento fino ai 24 anni. Inoltre, il divieto di guida di veicoli con potenza superiore a 75 kilowatt per tonnellata sarà esteso a tre anni.

La riforma poi introduce, tra le guide obbligatorie per l'esame pratico, anche quelle in autostrada e di notte.

Infine, alcune novità riguardano anche bici e monopattini. Per questi ultimi, saranno obbligatori targa, casco, assicurazione e non potranno uscire dai centri urbani. La circolazione su piste ciclabili e isole pedonali rimane vietata.

Anche le corsie urbane non appositamente attrezzate potranno essere trasformate in corsie ciclabili, semplicemente installando un cartello. Sorpassare una bicicletta richiederà una distanza minima di 1,50 metri. Tuttavia, non è stato introdotto l'obbligo per i camion di dotarsi di sensori per rilevare la presenza di ciclisti, pedoni o motociclisti nell'angolo cieco.

Diffusione online di contenuti che riguardano i figli minori

Postare foto e video della vita dei minori, magari accompagnati da informazioni come l'indicazione del nome, l'età o il luogo in cui è stato ripreso, contribuisce a definire l'immagine e la reputazione online. La diffusione di dettagli sulla loro vita potrebbe anche influenzare la loro personalità e la loro dimensione relazionale in futuro.

La diffusione non condivisa di immagini rischia, inoltre, di creare nel tempo tensioni anche importanti nel rapporto tra genitori, magari a causa dell'esposizione mediatica a cui i figli sono stati sottoposti.

Per tali ragioni, in una pagina informativa dedicata allo "Sharenting", l'Autorità per la protezione dei dati personali raccomanda di provare almeno a seguire alcune accortezze, come:

- rendere irricognoscibile il viso del minore (ad esempio, utilizzando programmi di grafica per "pixellare" i volti, disponibili anche gratuitamente online);
- -coprire semplicemente i volti con una "faccina" emoticon;
- -limitare le impostazioni di visibilità delle immagini sui social network solo alle persone che si conoscono o che sono affidabili e non condividono senza consenso nel caso di invio su programma di messaggistica istantanea;
- -evitare la creazione di un account social dedicato al minore;
- -leggere e comprendere le informative sulla privacy dei social network su cui carichiamo fotografie, video, etc.

Sono alcuni dei suggerimenti ai genitori per limitare la diffusione online di contenuti che riguardano i propri figli messi punto dal Garante privacy.

Lo "sharenting", consiste nella condivisione online costante da parte dei genitori di contenuti che riguardano i propri figli/e (foto, video, ecografie), un neologismo, coniato negli Stati Uniti, che deriva dalle parole inglesi "share" (condividere) e "parenting" (genitorialità).

Il Garante, nel suo vademecum, sottolinea i rischi che questa esagerata condivisione comporta sull'identità digitale del minore e quindi sulla corretta formazione della sua personalità.

È dunque necessario che i "grandi" siano consapevoli dei pregiudizi cui sottopongono i minori con l'esposizione in rete (tendenzialmente per sempre) delle loro foto, anche in termini di utilizzo di immagini a fini pedopornografici, ritorsivi o comunque impropri da parte di terzi. Per tale motivo l'Autorità ha proposto di estendere a questi casi la particolare tutela assicurata dal Garante sul terreno del cyberbullismo.

(Fonte: Garante Privacy)

17° Corso di formazione per allievi vice ispettori della Polizia di Stato. Forti criticità di alloggi nelle sedi di prima assegnazione

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia il 28 novembre 2024 dalla Segreteria Nazionale:

"...il SIULP desidera esprimere forte disappunto e preoccupazione in merito alla situazione che a breve coinvolgerà i frequentatori del 17° corso per Vice Ispettori della Polizia di Stato, i quali il prossimo 29 dicembre termineranno il periodo di formazione e saranno avviati al tirocinio operativo senza alcuna garanzia di alloggio, nemmeno temporaneo, presso le sedi di destinazione assegnate.

La contingenza di concludere il corso in pieno periodo festivo aggrava ulteriormente la situazione. Le strutture ricettive nelle località di assegnazione risulteranno infatti scarsamente disponibili e con tariffe particolarmente elevate, costringendo i neo-vice ispettori ad affrontare costi significativi e difficoltà logistiche che si aggiungono alle già complesse problematiche derivanti dall'assegnazione in sede a loro conosciuta solo qualche giorno prima.

Questa situazione evidenzia ancora una volta un problema strutturale e reiterato: la scarsa attenzione riservata alle politiche abitative per il personale della Polizia di Stato, tema più volte messo sui tavoli istituzionali dal SIULP e mai affrontato con un'adeguata programmazione. Una mancanza di interventi strutturali che crea disparità di trattamento, condiziona negativamente la situazione economica del personale e incide sulla dignità di chi ogni giorno lavora per garantire la sicurezza pubblica.

Si tratta di un approccio che, come abbiamo più volte sottolineato, contribuisce a perpetuare le cosiddette "gabbie salariali" sul territorio nazionale, dove il costo della vita è estremamente variabile e la mancanza di alloggi a disposizione penalizza ulteriormente il personale destinato a zone con un costo abitativo particolarmente elevato.

Alla luce di quanto esposto, chiediamo che vengano urgentemente individuate soluzioni transitorie per garantire un alloggio dignitoso e adeguato a tutti i frequentatori del 17° corso durante il periodo di tirocinio, tenendo conto delle difficoltà logistiche e dei costi associati al periodo festivo.

È necessario che il Dipartimento, nelle more di definire una politica abitativa strutturale per il personale della Polizia di Stato, individui soluzioni coordinate che intervengano, purtroppo in via emergenziale, per evitare imprevedibili conseguenze rispetto ad una situazione che da mesi il SIULP sta segnalando anche per le vie brevi e che tra pochissimi giorni vedrà coinvolti centinaia di vice ispettori.

Riteniamo inaccettabile che questioni logistiche e abitative continuino a non trovare soluzioni, soprattutto considerando il ruolo cruciale svolto dal personale della Polizia di Stato nella tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale e i risvolti che determinate circostanze connesse potrebbero restituire alla dignità dei poliziotti e alla credibilità dell'Amministrazione della PS.

Confidando in un riscontro che stante i fatti risulta particolarmente urgente, rimaniamo a disposizione per ogni confronto. ..."

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 49/2024 del 7 Dicembre 2024

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123